



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

REGOLAMENTO GENERALE D'ISTITUTO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. ANTONA TRAVERSI"

(Approvato dal Consiglio d'istituto in data 12/10/2022)

Il Regolamento è integrato con regolamenti specifici della scuola primaria e della scuola secondaria

Art. 1

Le relazioni interne alla scuola devono essere improntate a un atteggiamento di rispetto reciproco tra gli alunni e tutto il personale della scuola. È necessario il rispetto delle idee di tutti per favorire il dialogo e lo scambio di opinioni, così da creare un ambiente consono alla crescita degli alunni e valorizzare la professionalità di coloro che lavorano nella scuola.

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze culturali e di personalità. La scuola ha il dovere di creare e mantenere un ambiente sereno nelle classi, per facilitare lo studio e la crescita personale.

Art. 2

Alle ore 7.55, al suono della prima campanella, gli alunni entrano a scuola. I ragazzi si recano, in modo ordinato, nelle proprie aule, dove sono attesi dagli insegnanti della prima ora ; alle ore 8.00, al suono della seconda campanella, gli alunni iniziano le lezioni; alle ore 14.00, al suono della campanella, iniziano le lezioni pomeridiane. Per i corridoi non è consentito correre e gridare.

Art. 3

Gli alunni sono tenuti a:

- essere puntuali alle lezioni;
- avere cura della propria persona, del banco, dell'aula e di tutto il materiale della scuola;
- attendere in classe gli insegnanti, rimanendo al proprio posto durante il cambio dell'ora, senza sostare nei corridoi;
- presentarsi a scuola con tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni;
- non portare a scuola oggetti estranei alle attività scolastiche, soprattutto quelli che possono risultare pericolosi per sé e per gli altri;
- non tenere un tono di voce che provochi il disturbo delle attività scolastiche;
- utilizzare le scarpe e la tuta per le lezioni di scienze motorie, esclusivamente in palestra;
- non gettare a terra, in classe, nei corridoi anche in cortile, carta, bucce o rifiuti di qualsiasi genere; utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata.

Gli insegnanti sono tenuti a far rispettare queste norme di comportamento intervenendo prontamente, qualora se ne ravveda la loro violazione.

Art. 4

Le assenze devono essere giustificate tramite le cedole contenute nel diario, firmate da un genitore o da chi ne fa le veci e consegnate, alla prima ora, all'insegnante di classe che deve inserirle nel registro elettronico.

I ritardi e i permessi di uscite anticipate devono essere presentati all'insegnante della prima ora che deve segnalarle sul registro elettronico.

Per ritirare da scuola anticipatamente i propri figli i genitori firmeranno all'ingresso un apposito registro.

Le uscite che precedono il termine delle lezioni possono essere autorizzate solo se l'alunno viene prelevato da un genitore o da un adulto autorizzato da delega scritta. Qualora tale uscita sia coincidente con il termine delle lezioni antimeridiane, l'alunno può lasciare l'edificio in autonomia

previa consegna di autorizzazione al docente della prima ora, che lo segnalerà in segreteria.

Art. 5

Il diario scolastico è uno strumento di comunicazione scuola-famiglia, pertanto gli alunni devono gestirlo con cura, aggiornandolo con tutte le indicazioni e le comunicazioni ricevute dagli insegnanti.

Art. 6

Gli allievi che raggiungono la scuola in bicicletta sono tenuti a collocarle nelle apposite rastrelliere, situate nel cortile, assicurandole con dispositivi di protezione. L'accesso e l'uscita dal cortile devono avvenire conducendo a mano i suddetti veicoli. La scuola non ha responsabilità in merito ad eventuali danni procurati al mezzo di trasporto.

Art. 7

La scuola è esonerata da ogni responsabilità per furti di veicoli, indumenti o oggetti di valore o denaro, di dispositivi meccanici o elettronici, introdotti a scuola e appartenenti agli allievi.

Art. 8

È vietato l'uso del telefono cellulare, smartphone e di dispositivi mobili connessi alla rete durante la permanenza degli alunni a scuola, ad eccezione degli strumenti espressamente autorizzati dagli insegnanti per finalità didattiche. La scuola garantisce la comunicazione tra gli alunni e le loro famiglie per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di segreteria. La violazione di tale divieto si configura come un'infrazione che comporterà provvedimenti disciplinari sulla base di specifico regolamento. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività didattiche vale anche per tutto il personale della scuola (personale docente e ATA), in considerazione dei doveri professionali e della necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Art. 9

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo, qualora siano accertati, e siano avvenuti all'interno dell'istituzione scolastica, si configurano come tipologie persecutorie, quindi mancanze disciplinari gravi, che saranno prontamente sanzionate. Gli insegnanti prevedono interventi di tipo educativo ogniqualvolta vengono a conoscenza di fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Per un elenco dei comportamenti che rientrano nei casi di bullismo e cyberbullismo e per la tipologia di sanzioni previste si rimanda al Regolamento di Disciplina degli Alunni.

Art. 10

Gli strumenti e i sussidi didattici di proprietà della collettività devono essere utilizzati con la massima cura ed attenzione.

Art. 11

Poiché il rispetto dei beni comuni è dovere civico, sono stabiliti i seguenti principi:

- chi viene riconosciuto colpevole di danneggiamenti è tenuto a risarcire il danno;
- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe ad assumersi l'onere del risarcimento relativamente agli spazi occupati dalla classe durante il danneggiamento;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, ecc.), saranno le classi di quel settore ad assumersi l'onere delle spese;
- se i danni riguardano spazi collettivi (atrio, corridoi, cortile ...), il risarcimento spetterà a tutti gli alunni della scuola;
- le somme derivanti dal risarcimento dei danni saranno destinate alle riparazioni.

Art. 12

I ragazzi, all'ultima ora del mattino e del pomeriggio, devono lasciare le aule ordinate, per consentire un lavoro migliore ai collaboratori scolastici e perché tale atteggiamento educa al rispetto dei beni comuni. Gli insegnanti sollecitano negli alunni comportamenti adeguati e rispettosi degli ambienti scolastici e intervengono qualora sia necessario.

Art. 13

I pc e i monitor delle aule e dei laboratori devono essere spenti dal docente dell'ultima ora.

Il pc di aula deve essere spento seguendo la corretta procedura e non con l'interruttore, al termine delle lezioni della mattina e al termine degli spazi del rientro pomeridiano.

Il mancato rispetto di tale procedura viola norme basilari di sicurezza, aumentando diverse tipologie di rischi **sia tecnici, sia di sicurezza informatica**.

Art. 14

Per consentire un accesso ordinato alla mensa, gli insegnanti dell'ultimo spazio curricolare o di laboratorio accompagnano i ragazzi nei locali della mensa e, coadiuvati dai collaboratori scolastici, si accertano che lascino la scuola solo gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa e sono autorizzati all'uscita. Nei momenti della mensa, gli allievi, affidati agli insegnanti, manterranno un comportamento corretto e un tono di voce moderato.

Durante l'intervallo di tempo che intercorre tra la fine del pranzo e l'inizio delle lezioni del pomeriggio, che si trascorre nel cortile, gli alunni mantengono un comportamento moderato e rispettoso degli altri. In questo arco di tempo sono consentiti giochi, ma soltanto se autorizzati da un docente e organizzati sotto la sua supervisione; tali giochi, inoltre, non devono violare la sicurezza di persone e cose. In presenza di cattive condizioni atmosferiche, l'intervallo della mensa si effettua, assieme agli insegnanti responsabili dei gruppi mensa, all'interno dell'edificio scolastico, in locali che sono comunicati all'inizio di ogni anno scolastico. Gli alunni, alla fine dell'intervallo mensa, rientrano nelle aule sotto il diretto controllo degli insegnanti, che li prelevano nel cortile secondo uno schema che è comunicato all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 15

In caso di malore durante il tempo-scuola, l'alunno è sorvegliato da un collaboratore scolastico; la famiglia, informata telefonicamente, provvederà al ritiro dalla scuola.

Art. 16

Per i comportamenti tenuti dagli allievi quando sono al di fuori della scuola, la responsabilità ricade sulla famiglia; qualora le azioni ledano il buon nome dell'Istituto, la scuola si riserva di intervenire.

Art. 17

Tutti i docenti hanno il dovere di esercitare la massima sorveglianza sugli allievi e sono responsabili dei comportamenti degli alunni nei momenti in cui sono loro affidati.

Analogamente sussiste la responsabilità degli insegnanti per gli infortuni occorsi agli alunni durante le ore di scuola in conseguenza di omessa vigilanza; l'opera dei docenti, infatti, non si esaurisce nell'impartire l'istruzione, ma si estende alla sorveglianza e alla disciplina degli alunni durante tutto il tempo nel quale essi sono affidati alla scuola.

Art. 18

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono sorvegliare l'uscita degli alunni. Per gli alunni che frequentano il pre-scuola è riservato uno spazio specifico; l'ingresso è regolamentato nel modo seguente: un collaboratore scolastico accoglie gli alunni all'ingresso di via Gagarin e verifica che raggiungano l'aula dedicata. Qui sono accolti dall'educatore del pre-scuola che se ne assume la responsabilità e verifica le presenze. Gli alunni, al termine del pre-scuola, si recano nell'atrio

accompagnati dall'educatore e da qui raggiungono le proprie aule.

Art. 19

Al termine delle lezioni del mattino e del pomeriggio, gli alunni vengono accompagnati ordinatamente dai docenti dell'ultima ora, fino all'uscita. In considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di auto responsabilizzazione, i genitori degli alunni di età inferiore a 14 anni **possono autorizzare** i figli a percorrere da soli il tragitto da scuola a casa. L'uscita autonoma, su delibera del Cdl, è limitata agli alunni frequentanti la scuola secondaria. Le famiglie che autorizzano l'uscita autonoma devono sottoscrivere apposita dichiarazione nella quale dichiarano di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Dichiarano inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e che, non provvedendo al ritiro dell'alunno, sono consapevoli che la responsabilità durante il percorso ricade sulla famiglia. Dichiarano di garantire adeguate forme di controllo e di istruzione circa il percorso e i pericoli connessi. Gli alunni privi di autorizzazione devono essere ritirati dai genitori o da un adulto, da essi delegato. Gli insegnanti provvedono ad adeguate forme di controllo per garantire che gli alunni privi di autorizzazione non si allontanino da scuola autonomamente. Il ripetersi sistematico di un significativo ritardo nel ritirare l'alunno/a non autorizzato verrà valutato dalla direzione per gli interventi del caso.

Art. 19 – bis

Uscite anticipate. Gli alunni, per uscire prima del termine delle lezioni, devono giustificare tale richiesta, che deve essere inserita nel registro elettronico dal docente della prima ora o da quello presente in classe al momento dell'uscita. Gli alunni devono essere ritirati da un genitore o da un delegato, che compila e firma l'apposito registro all'ingresso. Se gli alunni non sono iscritti in mensa o non si fermano in mensa con richiesta di uscita, possono lasciare l'Istituto non accompagnati soltanto se autorizzati all'uscita autonoma.

Gli ingressi posticipati devono essere autorizzati e inseriti nel registro elettronico.

Art. 20

Le scolaresche non devono mai rimanere incustodite. In caso di necessità, occorre chiamare il collaboratore scolastico di turno sul piano.

Art. 21

I docenti devono prestare opportuna e adeguata attenzione al corretto utilizzo dei computer in dotazione per le varie e delicate implicazioni di legge in merito alla tutela giuridica della proprietà del software applicativo e di sistema. Pertanto nessuno è autorizzato ad utilizzare software, la cui licenza d'uso non sia stata acquistata dalla scuola (cfr. Regolamento per l'utilizzo delle aule di informatica).

Art. 22

Gli alunni durante le lezioni possono uscire dalla classe solamente uno per volta; tali uscite vanno limitate ai casi di effettiva necessità. È vietato ai ragazzi circolare per i corridoi durante le ore di lezione.

Art. 23

L'intervallo del mattino si effettua nella porzione di corridoio antistante la propria aula, secondo le disposizioni impartite ad inizio anno; non è consentito spostarsi da un piano all'altro. L'assistenza viene svolta dagli insegnanti; nel compito di vigilanza sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, che subentrano direttamente nella funzione in caso di assenza o impedimento del docente.

Art. 24

I provvedimenti disciplinari sono indicati nel “Regolamento di disciplina degli alunni” che è parte integrante del Regolamento d’Istituto.

Art. 25

È vietato allontanare dall’aula i ragazzi irrequieti, **in quanto l’allontanamento non è contemplato tra i provvedimenti disciplinari.**

Art. 26

In relazione alla presenza di condizioni di rischi epidemiologici, le riunioni degli organi collegiali sono regolamentate nel seguente modo, salvo diversa indicazione delle autorità competenti:

- le riunioni dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione riservati ai docenti e ai genitori si svolgono in presenza;

- le riunioni del Collegio dei Docenti unitario, in mancanza di spazi adeguati, si svolgono prevalentemente a distanza; le deliberazioni sono assunte tramite espressione verbale dei partecipanti o esplicitazione in chat del proprio parere;

- le riunioni delle Commissioni, dei consigli di materia e ogni altra attività di programmazione si svolgono in presenza;

- le riunioni del Consiglio d’Istituto si possono svolgere, sentito il parere del Presidente del Consiglio d’Istituto, sia in presenza, sia a distanza.

Il Dirigente scolastico é autorizzato a modificare le modalità di svolgimento delle riunioni sulla base di successive disposizioni normative.

Art. 27

Il Registro elettronico, il Registro dei verbali delle riunioni di materia, tutti i documenti e il Registro dei verbali dei Consigli di Classe vanno tenuti costantemente aggiornati. Il registro elettronico, utilizzato anche per l’archiviazione dei verbali dei Consigli di Classe e della documentazione relativa alla programmazione e verifica finale delle attività didattiche, deve essere costantemente aggiornato. I verbali del Consiglio di Classe sono stilati dai segretari dei consigli di classe entro sette giorni dalla data di effettuazione dell’assemblea, caricati nel registro elettronico e inviati in segreteria, che provvede a protocollarli.

I verbali delle riunioni di materia devono essere inviati in segreteria. I verbali devono essere chiari, attinenti all’ordine del giorno e adeguatamente approfonditi per consentire una corretta ricostruzione delle discussioni e delle decisioni assunte.

Art. 28

Gli alunni non sono autorizzati a prelevare sussidi didattici posti in sala docenti o nei laboratori. Tali sussidi possono essere richiesti, se necessario, ai collaboratori scolastici.

Art. 29

Gli insegnanti della prima ora devono controllare che gli eventuali avvisi consegnati/dettati agli alunni nella giornata scolastica precedente siano stati firmati da uno dei genitori e sollecitano coloro che non hanno provveduto a firmare.

Art. 30

Gli insegnanti sono tenuti a segnalare in segreteria i nominativi degli alunni che sono assenti da lungo tempo, senza che ne conoscano le motivazioni.

Art. 31

I nominativi degli alunni assenti e di quelli giustificati devono essere registrati dal professore della prima ora, nel registro elettronico.

Art. 32

La prenotazione dei colloqui individuali con gli insegnanti da parte delle famiglie deve essere effettuata esclusivamente attraverso il registro elettronico. I colloqui alla scuola secondaria e alla scuola primaria si svolgono in modalità online, tramite il programma *'meet'*, una delle funzionalità della piattaforma *Google Workspace*. Per i genitori che lo richiedono o quando gli insegnanti ne ravvedano la necessità, è data la possibilità di effettuare i colloqui in presenza. I genitori si accordano direttamente con i docenti.

Alla scuola dell'infanzia, i colloqui si svolgono invece in presenza.

Art. 33

I Consigli di Classe hanno cura di organizzare l'orario interno in modo da garantire un'equilibrata distribuzione dei compiti e delle attività di studio nell'arco della settimana.

Art. 34

Gli spostamenti degli alunni devono sempre essere ordinati e avvengono sotto la sorveglianza del docente cui sono affidati.

Art. 35

Non è consentita l'introduzione, nell'ambito scolastico, di alimenti e bevande non confezionati. Gli alunni durante il servizio mensa consumano unicamente i pasti preparati dalla cucina della mensa.

Art. 36

I genitori possono recarsi a scuola, durante l'orario di lezione, per consegnare oggetti indispensabili al benessere e alla sicurezza dei figli (es. occhiali, chiavi di casa), ma non per portare materiale scolastico da loro dimenticato.

Art. 37

Nei locali scolastici e nelle aree attinenti è vietato fumare.

Art. 38

Per quanto riguarda i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature della scuola, si applica la normativa vigente e la Convenzione firmata con l'Ente locale.

Art. 39

Sono parte integrante del presente Regolamento d'Istituto i seguenti regolamenti: uscite didattiche; disciplina degli alunni; uso dei cellulari e smartphone; utilizzo delle aule di informatica.

Art. 40

I coordinatori delle classi all'inizio dell'anno illustrano agli allievi il presente documento.

Art. 41

Il presente regolamento si applica fino a quando non intervengano, in materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge.